



Ultima Frontiera

PRESSIONI COMMERCIALI INDEBITE ATTRAVERSO “REPORT” INDIVIDUALI

Richiesta d'intervento dell'ufficio Relazioni Sindacali

L'accordo sullo sviluppo sostenibile (Pressioni commerciali) 5 aprile 2006, prevede che la Banca raccolga - per il tramite degli **Uffici Relazioni Sindacali territoriali** - le segnalazioni provenienti da singoli dipendenti e/o dalle Organizzazioni Sindacali su comportamenti non coerenti con i principi enunciati dall'accordo. E' proprio a tale Ufficio che le scriventi OO.SS. si appellano per far cessare sul nascere pressioni commerciali indebite, figlie di software o “apprestamenti” tecnologici, già esistenti prima del 1-2-2011, da valutare alla luce dell'art. 4 Legge 300/1970 con le sanzioni penali previste dell'art. 171 D.L. 196/2003

Sanzioni che, ai sensi del D.Lgs 8/6/2001 n. 231, anche se relative ad eventuali “reati” commessi nell'interesse o vantaggio” delle società, ricadono **ESCLUSIVAMENTE** su chi li pone in essere, essendo la Società “...non ritenuta responsabile se il modello di organizzazione, gestione o controllo adottato consente lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, nonché di **scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni a rischio**”

Tradotto: La Società e il suo Amministratore non sarebbero responsabili per eventuali reati (esempio controlli a distanza) commessi anche se gli stessi fossero stati compiuti per suo “interesse o vantaggio”, purché eliminino tempestivamente le situazioni a rischio.

Chi eventualmente effettuasse controlli a distanza sui lavoratori (tale sarebbe, ad esempio, controllare tramite computer le telefonate ai clienti fatte o non fatte dai singoli collaboratori, le vendite effettuate, i clienti chiamati, i prodotti venduti ecc. ecc., spinto da un malinteso senso di fare il budget a tutti i costi, calpestando anche la dignità e la salute dei lavoratori, legga attentamente quanto sopra per **non incorrere nelle sanzioni penali** previste dall'art. 171 D.L. 196/2003 e art 38 Statuto dei lavoratori. (che prevedono pene individuali fino all'arresto per un anno)

Ciò premesso, Le scriventi Organizzazioni Sindacali denunciano **la pressione psicologica posta in essere** oltre che sui Gestori Commerciali, anche nei confronti di semplici “Assistenti alla Clientela” (che tra l'altro non sono immessi in percorsi professionali) con la richiesta assillante di REPORT di vendita di carte Superflash, Noverca, Prestiti e Mutui (per la vendita dei quali tra l'altro la maggior parte dei colleghi Operatori di Sportello non ha nemmeno specifica formazione).

Riteniamo tale richiesta di reportistica in palese violazione dell'accordo 5 aprile 2006 (Pressioni commerciali), in quanto sarebbe da considerarsi pura “pressione psicologica individuale” poiché sia i Direttori che i Capi Area possono, attraverso gli “apprestamenti tecnologici” aziendali già esistenti, avere il REPORT di Filiale o di squadra.

Le scriventi Rsa ricordano, inoltre, che l'art. 28 D.lgs 81/2008 impone alle aziende anche la valutazione dello “stress” correlato all'attività prestata nell'azienda e che **nessuno può imporre budget individuali alle figure professionali** e che gli stessi Quadri Direttivi non possono essere sanzionati per l'eventuale mancato raggiungimento del risultato. Si invitano, pertanto, tutti i colleghi a collaborare con le scriventi Rsa al fine di denunciare una volta per tutte eventuali **comportamenti individuali** lesivi della dignità della persona e in violazione di leggi civili e penali.

Invitano, altresì, la funzione Relazioni Sindacali di Area ad intervenire con immediatezza ai sensi dell'accordo sindacale 5 aprile 2006.

Cosenza, 8 febbraio 2011

Rappresentanze Sindacali Aziendali - Cosenza
BANCO NAPOLI -INTESASANPAOLO
DIRCREDITO - FABI - FISAC/CGIL - UGL